


Conto Formativo

Linee guida Saldo risorse 2023 del 18/02/2025



Sommario

1.	Premessa	3
2.	Risorse	3
3.	Modalità di accesso alle risorse	3
3.1.	La partecipazione delle imprese “sottosoglia” ai piani in modalità Conto Formativo	4
3.2.	Imprese Soprasoglia	4
3.3.	Imprese CF bonus	5
3.4.	Imprese sottosoglia	5
4.	Presentazione piani in forma aggregata	5
5.	Piani formativi aziendali concordati a valere sul Conto Formativo Aziendale	6
6.	Accordo sindacale per piani aziendali concordati	7
7.	Tipologia di attività ammissibili per i piani presentati sul Conto Formativo Aziendale	8
8.	Parametri di costo per i piani	10
9.	Durata delle azioni per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	11
10.	Presentatori e attuatori	11
11.	Destinatari per i piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	12
12.	Regime d’aiuti per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	13
13.	Criteri per la presentazione	13
14.	Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo	14
15.	Documentazione	15
16.	Conformità dei piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	16
17.	Procedure di ammissibilità per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	16
18.	Richiesta di anticipo del contributo	17
19.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	17
20.	Chiarimenti	18
21.	Tutela dei dati personali	18

1. Premessa

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Foncoop - costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL-CISL-UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, intende finanziare Piani di formazione continua, aziendali e pluri aziendali, concordati tra le imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore di imprese aderenti al Fondo e di soci lavoratori/lavoratrici e di lavoratori/lavoratrici in esse occupati, per sviluppare la competitività delle imprese e accrescere le competenze dei soci lavoratori/lavoratrici e dei lavoratori/lavoratrici, secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

2. Risorse

Il presente documento indica le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dallo 0,30% dei versamenti a valere sul contributo ex lege 845/78 e s.m.i. attribuite fino al 31 dicembre 2023 alle imprese aderenti in base a quanto indicato dall'Inps.

3. Modalità di accesso alle risorse

Questa modalità di finanziamento si basa sul saldo del Conto Formativo di una specifica impresa come definito e disciplinato nel **“Regolamento per la gestione del Conto formativo”** disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione “Conto Formativo”.

In particolare, alle risorse relative al Conto Formativo possono accedere le imprese aderenti al momento della presentazione del piano formativo, per le quali risultano versamenti relativi **all'anno di competenza 2023**, e che si impegnino a rimanere aderenti per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Le imprese che risultano non essere più aderenti a Foncoop possono reiterare l'adesione entro il 31 gennaio 2026 per utilizzare le risorse a loro disposizione. L'adesione si intende perfezionata solo dopo verifica da parte dell'Inps.

Per presentare un piano formativo, l'impresa deve essere registrata al Sistema Informativo del Fondo (*GIFCOOP*) ed aver sottoscritto il *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Foncoop* disponibile sul sito.

L'impresa può conoscere le proprie disponibilità (saldo) accedendo alla propria area riservata nel Sistema Informativo *GIFCOOP*, nella sezione Conto Formativo e utilizzarle fino alla concorrenza massima secondo le procedure più avanti specificate.

Tutte le imprese, ad esclusione delle sole “neo-aderenti”, che risultano beneficiarie di un contributo a valere su un Avviso del Fondo di Rotazione perdono tre annualità (presenti o future) di Risorse per Piani Formativi Aziendali (RPA) in Conto Formativo¹.

Le imprese che operano in Conto Formativo sono così classificate:

¹ CFR. art. 4.1 **Regolamento per la Gestione del Conto Formativo** *Tutte le imprese “neo-aderenti”, anche con risorse in “portabilità”, che partecipano ad un Avviso Fondo di Rotazione nei primi 12 mesi di adesione al Fondo ed ottengono un contributo non perdono le risorse (RPA) per gli anni successivi. L'impresa, anche nel caso in cui non abbia risorse residue sul Conto Formativo in quanto utilizzate o sottratte a seguito dell'approvazione di uno o più piani a valere su un precedente Avviso del Fondo di Rotazione, che risulti beneficiaria di piani approvati a valere sul Fondo di Rotazione di un certo anno, perde le RPA future di tre (3) anni di versamento.”*

Soprasoglia	imprese che hanno una disponibilità annua pari o superiore a € 5.000
CF bonus	imprese che per l'anno 2023 non hanno risorse disponibili, ma dispongono ancora di un saldo positivo dagli anni precedenti.
Sottosoglia	imprese che hanno una disponibilità inferiore ad € 5.000 annue ma che abbiano optato per il canale Conto Formativo entro il 6 Maggio 2025.

3.1. La scelta del canale di finanziamento

A partire dal 2020, Foncoop consente alle imprese con una disponibilità annua inferiore a € 5.000 (cosiddette "sottosoglia") di scegliere tra l'accesso al Conto formativo o la partecipazione agli Avvisi del Fondo di Rotazione.

Per il 2025 si richiede quindi alle sole imprese sottosoglia che non abbiano già effettuato la scelta in piattaforma nell'anno precedente di procedere entro il 6 maggio 2025 a dichiarare la propria preferenza².

Si ricorda infatti che **la scelta dell'impresa ha validità annuale**, coincidente con il periodo di validità delle Linee guida Conto Formativo, **con rinnovo implicito e automatico**. L'impresa che ha già effettuato la scelta Conto Formativo non deve confermarla; è necessario intervenire in piattaforma solo nel caso in cui l'impresa voglia modificare la propria scelta. Tale modifica si applica alle risorse che saranno disponibili a partire dall'annualità successiva.

In caso di mancata scelta da parte dell'impresa entro il termine previsto, le risorse sono assegnate automaticamente al canale Fondo di Rotazione.

L'impresa manifesta la propria scelta attraverso il sistema Gifcoop dove è presente un'area dedicata all'interno della sezione anagrafica.

Solo le imprese aderenti che abbiamo scelto il Conto Formativo possono presentare piani formativi a valere su questo canale di finanziamento.

Per maggiori informazioni in merito alla scelta si rimanda al sito del Fondo e al Manuale utente per la scelta del canale.

Di seguito la modalità di acceso per ogni tipologia di impresa in Conto Formativo.

3.2. Imprese Soprasoglia

Le imprese che hanno maturato una disponibilità **superiore a € 5.000,00** possono sommare a tale saldo un primo anticipo del 90% del maturando relativo alle RPA 2024 calcolato sul versato 2023 ed un ulteriore anticipo del 90% del maturando relativo alle RPA 2025 calcolato sull'anticipo 2024.

La possibilità di utilizzare tale anticipo deve essere verificata in piattaforma Gifcoop accedendo nell'area riservata alla sezione Conto Formativo.

Si ricorda che, come da Regolamento per la gestione delle risorse in Conto Formativo, se si impegnano per la presentazione di un piano formativo le risorse relative alle annualità 2024

² È possibile verificare da parte dell'impresa se ha effettuato la scelta accedendo alla piattaforma Gifcoop nella sezione Gestione Anagrafica; per ogni specifica informazione si rimanda al Manuale di inserimento per la scelta del canale di finanziamento.

e 2025, per procedere alla rendicontazione occorrerà attendere che il Fondo abbia effettivamente incassato tali risorse³.

Le imprese provenienti da altro Fondo possono utilizzare le risorse derivanti dalla portabilità, appena disponibili, e possono richiedere un anticipo sulla stima dei versamenti futuri verificati da dati Inps.

Le imprese neo-aderenti⁴ con una RPA superiore a € 5.000,00 entreranno direttamente in Conto Formativo in modalità “*neo aderenti soprasoglia*”.

3.3. Imprese CF bonus

Le imprese che per l'anno 2023 hanno una disponibilità **inferiore a € 5.000,00 ma dispongono di un saldo degli anni precedenti maggiore di zero**, possono presentare piani utilizzando tutte le risorse a disposizione, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 27 Febbraio 2026 per vedersi riconosciute le disponibilità relative all'annualità 2023.

3.4. Imprese sottosoglia

Le imprese che hanno nell'anno 2023 una disponibilità in Conto Formativo **inferiore a € 5.000,00** possono presentare un piano formativo, solo dopo aver effettuato la scelta del canale di finanziamento entro il termine previsto.

I piani devono essere presentati entro e non oltre il 27 Febbraio 2026. Oltre tale termine i piani saranno considerati inammissibili e le disponibilità ancora risultanti in Conto Formativo saranno trasferite al Fondo di Rotazione.

4. Presentazione piani in forma aggregata

Le imprese in Conto Formativo possono presentare piani in forma aggregata secondo quanto indicato nel capitolo “Presentatori e attuatori”.

Le imprese che partecipano al piano devono essere inserite nel Sistema Gifcoop utilizzando la funzione “Gestione Gruppi” per la creazione del “Gruppo” (ad es. Consorzio, ATI/ATS ecc).

Tali tipologie di aggregazione sono temporanee e sono finalizzate alla sola presentazione di un piano formativo.

Il contributo richiesto da ciascuna impresa beneficiaria all'interno di un piano pluriaziendale verrà calcolato dal sistema in base al numero di partecipanti dell'impresa stessa alle attività formative e ai *voucher* e corsi del Catalogo richiesti. Tale importo non potrà superare le risorse a disposizione per ogni singola impresa.

Conto Formativo di Gruppo Impresa Unica

Nel caso di Conto Formativo di Gruppo Impresa Unica si aggregeranno stabilmente tutte le risorse delle imprese facenti parte dell'Impresa Unica.

La presentazione del piano sarà resa possibile solo dopo la ricezione da parte del Fondo della documentazione attestante il possesso dei requisiti, come specificato nel Regolamento

³ In questo caso per il piano in fase di esame di conformità sarà attivata dal Fondo la funzionalità “In osservazione” finché le relative risorse non saranno state effettivamente incassate.

⁴ Il requisito di “neo-aderente” permane per i primi 12 mesi di iscrizione al Fondo.

della Gestione del Conto Formativo, e dopo che Foncoop ne abbia verificato la rispondenza e abbia provveduto all'attivazione e alla creazione in piattaforma del *Conto Formativo di Gruppo Impresa Unica*.

Dopo l'attivazione formale da parte di Foncoop del *Conto formativo di Gruppo Impresa Unica* sarà possibile la presentazione dei piani formativi esclusivamente da parte della *Capogruppo* secondo quanto riportato nella manualistica GIFCOOP.

La Capogruppo dovrà essere sempre il proponente del piano formativo anche qualora sia impresa beneficiaria del piano.

Per le regole di costituzione del *Conto Formativo di Gruppo Impresa Unica* si rimanda al Regolamento per la Gestione delle risorse in Conto Formativo e alla modulistica presente sul sito del Fondo nella sezione Conto Formativo.

La Capogruppo potrà verificare il saldo del *CF Impresa Unica* accedendo nell'area "*Saldo Conto Formativo*" disponibile all'interno del sistema GIFCOOP.

Solo per le imprese facenti parte di una *Impresa Unica*⁵, così come definita all'interno della normativa per gli aiuti "*de minimis*" regolamento n° 1407/2013 aggiornato dal regolamento n. 2831/2023, il vincolo del contributo per singola impresa non si applica.

5. Piani formativi aziendali concordati a valere sul Conto Formativo Aziendale

Per piano **formativo aziendale concordato** si intende un programma di azioni formative e di attività a esse propedeutiche (intendendosi per tali, in via esemplificativa: indagini di fabbisogno, bilancio di competenze, etc..) e successive (quali ad esempio: valutazione ex post; certificazione delle competenze acquisite; diffusione dei risultati, etc..) **risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale dell'impresa, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni sindacali dei lavoratori costituenti il Fondo.**

I **piani formativi aziendali concordati** riguardano singole imprese aderenti a Foncoop o Impresa Unica.

I **piani formativi pluri aziendali concordati** riguardano più imprese aderenti a Foncoop o consorzi di imprese aderenti o gruppi di imprese aderenti o più imprese aderenti riunite in ATI o ATS, anche costituite formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo.

Le imprese che intendono presentare un piano formativo a valere sul Conto Formativo aggregandosi con altre imprese possono richiedere un contributo fino alla concorrenza massima della disponibilità complessiva risultante dalla somma delle Risorse per Piani formativi Aziendali (RPA) delle singole imprese.

In caso di Piano pluri aziendale, le risorse del Conto Formativo di ciascuna impresa coinvolta devono concorrere al finanziamento del Piano in esatta proporzione alle ore di frequenza dei suoi dipendenti nelle azioni formative alle quali partecipano. Questo criterio di

⁵ Per Impresa Unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: "a) una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) una impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) una impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello Statuto di quest'ultima; d) una impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

ripartizione non si applica per le imprese che rientrano nella definizione di “Impresa Unica” (cfr Capitolo 4.1).

6. Accordo sindacale per piani aziendali concordati

Il piano formativo aziendale concordato risulta da un accordo sottoscritto secondo quanto richiesto e previsto nel Protocollo di intesa per la condivisione dei piani formativi a valere sul Fondo Interprofessionale Foncoop del 27 luglio 2023 e disponibile sul sito del Fondo.

Per i piani pluri aziendali presentati da “CF Impresa Unica” gli accordi possono essere sottoscritti dalla sola capofila ma deve essere riportato espressamente l'elenco di tutte le imprese beneficiarie coinvolte.

Per quanto riguarda l'uso delle risorse relative all'annualità 2023, la data ultima per l'invio della/e PEC per la condivisione di un piano formativo è il 10/02/2026. Il termine è da intendersi essenziale: decorso tale termine non sarà più possibile attivare la procedura del silenzio assenso e dunque non si potrà presentare e validare il piano.

Le attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale in tema di formazione obbligatoria e/o per l'apprendistato saranno considerate ammissibili solo se esplicitamente indicate nel testo dell'accordo di condivisione.

Nel caso in cui l'impresa disponga di un piano formativo annuale già concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e che risponda ai criteri richiesti dalle Linee guida, può essere utilizzato ai fini della condivisione delle attività formative di cui si chiede il contributo purché rispetti quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 27 luglio 2023. Il piano annuale formativo concertato va inserito nel formulario *on line*.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di *upload* nella sezione specifica (Accordo di Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale.

In caso di mancata ottemperanza anche a una sola delle previsioni di cui al presente paragrafo il piano non sarà considerato ammissibile.

Per la condivisione dell'accordo si rimanda a quanto indicato nel **Protocollo**, disponibile sul sito nella pagina relativa alle presenti Linee Guida. Si specifica che, nel caso di piani di imprese prive di RSU/RSA devono essere utilizzati esclusivamente i **format di sintesi del piano e di verbale** messi a disposizione e che l'unica modalità operativa di comunicazione è l'invio delle **PEC**. I materiali e gli indirizzi dei destinatari delle PEC sono disponibili sul sito⁶. Si specifica inoltre che il silenzio/assenso si intende acquisito dopo i **5 gg lavorativi**. Trascorso tale termine sarà possibile validare il piano. I 15 giorni riguardano la conclusione di tutto il processo, con eventuali dissensi o richieste di approfondimento. Chi presenta un piano deve mettere in conto fino a 15 gg per ottenere il consenso. Si ribadisce che il consenso non può essere più utilmente richiesto laddove manchino meno di **15 gg lavorativi dalla chiusura delle Linee Guida (termine ultimo per invio Pec 10/02/2026)**. Tale termine è da intendersi come imprescindibile.

Nel caso di piani formativi che prevedano esclusivamente Voucher dell'Offerta formativa a Catalogo, si applica in specifico e in via esclusiva l'Accordo Nazionale per la

⁶ Nella sezione Offerta Formativa-Conto Formativo-CF 2023-Protocollo per la condivisione dei piani formativi.

condivisione dei piani formativi per l'offerta a catalogo del Fondo Foncoop sottoscritto in data 12/11/2024 e disponibile sul sito istituzionale del Fondo.

Si sottolinea che:

- la comunicazione per la condivisione della richiesta di voucher deve essere redatta sulla base del format pubblicato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria; deve essere inviata da parte delle imprese richiedenti voucher, anche attraverso l'ente formativo, tramite Pec, esclusivamente ai destinatari e agli indirizzi identificati nel Protocollo e pubblicati sul sito;
- nel caso entro sette giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione nessuno dei soggetti destinatari rilevi difformità e conseguenti relative necessità di adeguamento è possibile procedere con la validazione del piano; qualora vengano richiesti adeguamenti, deve essere fornita pronta risposta al soggetto ricevente in mancanza della quale i soggetti destinatari possono segnalarlo al Fondo al fine di attivare i provvedimenti conseguenti; nel caso di necessità di modifica dei contenuti della comunicazione effettuata, il richiedente potrà procedere ad una nuova comunicazione allegando il format riformulato con conseguente ripristino delle tempistiche di risposta (sette giorni di calendario).

L'accordo di condivisione dovrà essere inserito esclusivamente nel formulario *on line* attraverso la funzione di *upload* nella sezione specifica (Accordo di Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale.

Dovrà essere allegato nel formulario, anche in unico file, la comunicazione per la condivisione sottoscritta, l'eventuale delega alla sottoscrizione, le ricevute PEC di invio e di consegna a tutti i destinatari.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle previsioni di cui al presente paragrafo il piano non sarà considerato ammissibile.

7. Tipologia di attività ammissibili per i piani presentati sul Conto Formativo Aziendale

Fra le seguenti, sono ammissibili al contributo tutte le attività che il soggetto proponente ritenga necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento previsti dal piano formativo:

- **Attività propedeutiche**, come: ricerca (ad esempio quella relativa al rilievo di fabbisogni formativi), orientamento, selezione dei partecipanti, bilanci di competenze, formazione formatori.
- **Attività formative**, come ad esempio: corsi di formazione in presenza o in videoconferenza (*webinar*), sostegno all'utenza svantaggiata, *action learning*, *stage*, *e-learning*, corsi di Formazione a distanza (F.a.D.) *on line*, *off line*, formazione individuale – voucher, progettazione e produzione di materiali didattici, formazione intervento, formazione esperienziale e simulazione (*role playing*, analisi dei casi, *business game*, *team work* o lavoro di gruppo), apprendimento organizzativo.

Sono inoltre ammissibili modalità di erogazione della formazione quali: **affiancamento**, **training on the job**, **coaching**, **mentoring** e **project work**.

Non è previsto un numero minimo di allievi né un minimo di ore di formazione per attività formativa.

Si precisa che per quanto riguarda la formazione a distanza vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare dell'Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020** disponibile sul sito del Fondo.

Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente a un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione a uno specifico percorso di formazione selezionato dalla vetrina del Catalogo dell'offerta formativa del Fondo consultabile sul sito istituzionale o individuato sul mercato purché erogato da un organismo di formazione che sia:

- Università pubblica o privata riconosciuta dall'ordinamento nazionale o Centro di Ricerca direttamente collegato;
- accreditato presso Foncoop;
- accreditato presso la Regione di competenza;
- accreditato/istituito/riconosciuto/autorizzato da un organismo pubblico (Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR, altro) secondo la normativa nazionale o internazionale;
- certificato UNI EN ISO;
- ordine/collegio professionale;
- ITS che rilascia titoli di istruzione secondaria;
- erogatore di percorsi certificati e riconosciuti;
- concessionario "esclusivo" (ed autorizzato alla formazione) di software, programma, contenuto specialistico, piattaforma digitale e/o titolare di brevetto;
- altro: società altamente referenziata nell'ambito della formazione che si intende svolgere. Si richiede di inserire brochure o altra documentazione nella sezione Allegati del formulario on line.

Per i percorsi formativi in modalità voucher non è previsto un limite massimo o minimo di ore.

Il soggetto erogatore del voucher non può essere il soggetto proponente del piano.

Si ricorda che è possibile presentare piani che prevedano solo voucher formativi sia relativi a corsi pubblicati nel Catalogo dell'offerta formativa del Fondo o individuati in autonomia dall'impresa beneficiaria.

- **Attività in itinere e finali non formative**, come ad esempio: certificazione delle competenze acquisite, attività di monitoraggio in itinere, attività di valutazione in itinere e finale, attività di comunicazione e diffusione dei risultati.

I piani debbono rispettare il principio delle pari opportunità compatibilmente con l'organico delle imprese beneficiarie.

Le attività formative relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro proposte devono rispettare la normativa vigente e potranno essere ritenute ammissibili all'interno del piano formativo solo se indicate esplicitamente nell'accordo sindacale.

Foncoop chiarisce che non si assume alcuna responsabilità in merito alla corrispondenza, rispetto, validità e conformità dei piani presentati alle normative vigenti (leggi, decreti legislativi, accordi stato-regioni, regolamenti) in tema di sicurezza sul lavoro e alle effettive esigenze e/o obblighi aziendali in materia.

Si precisa che l'approvazione del piano formativo da parte di Foncoop non presuppone il rilascio di alcuna certificazione da parte del Fondo atta ad attestare l'integrazione degli obiettivi imposti dalle disposizioni vigenti alle singole aziende in materia di sicurezza sul lavoro.

In relazione al rilascio di **attestazione trasparente delle competenze acquisite**, da ottemperare in esito ai percorsi formativi erogati si specifica quanto segue:

nell'ambito del processo di implementazione attuativa di quanto disposto dal Decreto 9 luglio 2024 "Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", le attività formative – anche non concluse – devono prevedere il rilascio di attestazione trasparente indicante gli elementi informativi minimi come previsto nel format "attestazione trasparente degli apprendimenti"⁷. La referenziazione delle competenze deve essere attuata in riferimento all'Atlante Nazionale del Lavoro o ad uno dei framework europei specificati nel Manuale di gestione. Sono fatte salve le attività formative per le quali sono disposti da norma pubblica specifici format attestatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, formazione obbligatoria, qualifiche professionali rilasciate da Regioni e Province autonome, attestazioni ECM, diplomi di master universitario).

8. Parametri di costo per i piani

Il preventivo generale di un piano a valere sul Conto Formativo deve rispettare il **parametro massimo di costo ora di € 250,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione, comprensivo di tutti i costi delle attività non formative, è escluso il costo dei lavoratori in formazione ed il costo dei voucher.

Nel caso di superamento del parametro è possibile chiedere una deroga al Fondo attraverso una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, da allegare obbligatoriamente al formulario on line, che ne dettati i motivi.

Resta facoltà del Fondo autorizzare tale deroga solo a fronte di una specifica e giustificata motivazione.

Il preventivo dovrà inoltre prevedere che:

- i costi diretti e indiretti del piano (**Area A**) siano **almeno l'80%** del costo totale del piano (area A + Area B);

⁷ Il format è pubblicato sul sito nella sezione Offerta formativa -Conto Formativo-CF2023 documentazione.

- la voce A2 realizzazione delle attività formative sia **almeno il 60% (dal calcolo è escluso il costo A2.10 Residenzialità e trasporti)**.

Le percentuali indicate devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria ed è pertanto escluso dal contributo del Fondo.

Si precisa che in base a quanto previsto dal successivo capitolo "Regime d'aiuti a valere sul Conto Formativo Aziendale" nel preventivo generale dei costi non è necessario indicare il costo dei lavoratori in formazione.

Altre Attività

Per tutte le altre figure chiamate a svolgere le altre attività previste nel Piano quali coordinamento, amministrazione, monitoraggio, il corrispettivo dovrà essere comprovato da un profilo professionale coerente con l'attività da svolgere.

I rimborsi per viaggi, vitto e alloggio, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività del piano, devono essere dettagliati e comunque non superiori alla regolamentazione prevista all'interno del Contratto di lavoro in uso dal soggetto beneficiario e/o attuatore.

Per i rimborsi di viaggio, vitto e alloggio all'estero si rimanda a quanto previsto dal *Manuale di Gestione*.

9. Durata delle azioni per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Le azioni previste dal piano formativo debbono concludersi entro e non oltre il termine essenziale e perentorio di **12 mesi** dalla data di inizio attività.

Foncoop si riserva la facoltà di valutare proroghe al predetto termine, **di durata non superiore a 6 mesi**⁸ in caso di richieste debitamente motivate e documentate dal richiedente.

Le attività debbono iniziare entro e non oltre il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'approvazione del contributo e previa sottoscrizione della Convenzione da parte del Soggetto Presentatore del piano formativo.

10. Presentatori e attuatori

Sono soggetti presentatori e attuatori dei piani concordati:

- imprese aderenti a Foncoop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- società capogruppo di "Impresa Unica" per i propri lavoratori/lavoratrici e per i lavoratori/lavoratrici delle società controllate e/o partecipate aderenti;

⁸ Si precisa che nel caso di concessione di proroga massima di 6 mesi (180 giorni) la piattaforma Gifcoop non consentirà di richiedere ulteriori proroghe.

- consorzi d'impresе aderenti a Foncoop per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici delle imprese associate aderenti a Foncoop;
- società capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici e per i lavoratori/lavoratrici delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici delle imprese associate aderenti a Foncoop;
- ATI o ATS di più imprese aderenti a Foncoop anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Foncoop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- Enti o società di formazione, anche in Ati o Ats fra di loro, incaricati dalle imprese aderenti a Foncoop. Gli Enti o società di formazione attuatori debbono essere accreditati presso la Regione territorialmente competente per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Foncoop disponibile sul sito del Fondo.

Si specifica inoltre che possono presentare piani a valere sulle presenti Linee guida i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- che non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, di frode e/o di riciclaggio.

11. Destinatari per i piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Sono destinatari dei piani:

- soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (anche non da lavoro dipendente);
- dipendenti inclusi apprendisti, assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato: si precisa in riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), che l'attività formativa dovrà essere svolta interamente nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro;

- lavoratori in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà);
- lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;
- soggetti disoccupati o inoccupati che l'impresa beneficiaria intende assumere.

Sono altresì inclusi i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio.

Si precisa che i destinatari della formazione disoccupati o inoccupati di cui al precedente punto dovranno essere assunti con contratto di lavoro dipendente dall'impresa beneficiaria del piano entro il termine di chiusura della gestione del piano.

Si ricorda che è onere delle imprese beneficiarie verificare per i propri destinatari della formazione, in particolare per quelli in corso di assunzione, le opportune coperture assicurative sugli infortuni.

12. Regime d'aiuti per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Il Fondo non richiede ai soggetti beneficiari di contributi a valere sul Conto Formativo alcuna documentazione relativa agli aiuti di Stato. Ciò in virtù della circolare dell'8/06/2009 prot. 17/VI/0009724 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali trasmesso al Fondo con lettera circolare n. 0010235 del 12/06/2009 con il quale si chiarisce che la concessione di contributi a valere sul Conto Formativo non è oggetto di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato alla formazione. La circolare è scaricabile dal sito del Fondo.

13. Criteri per la presentazione

Il piano formativo aziendale concordato deve essere predisposto, a pena di inammissibilità, secondo il formulario reso disponibile in forma interattiva *on line* sul sito di Foncoop come di seguito indicato.

Per la presentazione dei piani formativi sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere preventivamente registrati al sistema informativo del Fondo GIFCOOP secondo quanto riportato nel Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione al sistema informativo di Foncoop presente sul sito nella sezione dedicata.

Possono presentare ed essere beneficiarie di un piano a valere sul Conto Formativo tutte le imprese sottosoglia aderenti che abbiano preventivamente scelto, entro il 06/05/2025, il canale Conto Formativo nella "Gestione Anagrafica" secondo le modalità indicate sul sito del Fondo e nel Manuale utente per la scelta del canale.

Il Manuale di gestione delle attività finanziate (disponibile sul sito del Fondo all'indirizzo www.foncoop.coop), esplica i criteri con i quali presentare il piano, formulare il preventivo, il regime dei costi ammissibili e le regole di gestione delle attività. I soggetti richiedenti sono tenuti ad attenersi a quanto previsto nel Manuale di gestione.

Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP saranno disponibili sul sito nella sezione dedicata al Conto Formativo.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto "validazione". Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta

acquisizione del piano da parte del sistema. Si chiarisce che dopo la “validazione” il piano non potrà più essere modificato.

Dopo la compilazione e la validazione del formulario on line, le dichiarazioni predisposte dal sistema dovranno essere esclusivamente firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato⁸ e caricate nella piattaforma.

Qualsiasi documento che dovesse pervenire in formato cartaceo o per mail non verrà preso in considerazione da Foncoop.

14. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo

Le presenti Linee guida saldo risorse 2023 sono valide per la presentazione di piani formativi fino alle ore 15:00 del 27/02/2026⁹.

Si ricorda che le risorse in scadenza non impegnate entro tale termine non saranno più nella disponibilità delle imprese e saranno assegnate al Fondo di Rotazione come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle risorse in Conto Formativo.

Le imprese “*sottosoglia*”, “*Cf bonus*” che desiderano utilizzare le proprie disponibilità aziendali sono tenute a validare, a pena d’inammissibilità, i piani formativi concordati entro le ore 15:00 del 27 febbraio 2026.

Le imprese “*soprasoglia*” che hanno risorse in scadenza al 27 febbraio 2026, relative all’annualità 2022, dovranno validare il piano entro e non oltre quella data.

Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull’utilizzo dello stesso sono riportate nei seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l’utente ha l’onere di consultare:

- Manuale utente di registrazione;
- Manuale utente anagrafica;
- Manuale utente di gestione dei gruppi;
- Manuale utente per la scelta del canale di finanziamento;
- Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Conto Formativo
- Manuale utente di gestione utenti.

Il caricamento dei formulari *on line* a valere sulle presenti Linee guida sarà attivo dalle ore 10:00 del 12/03/2025.

Il termine ultimo per la validazione è fissato alle ore 15:00 del giorno 27/02/2026.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “Validazione Piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell’esito positivo della validazione procederà con l’assegnazione del numero di protocollo che attesterà l’avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema, il piano passerà allo stato “Validato”.

⁹ Si specifica che decorso tale termine non sarà possibile presentare piani fino alla pubblicazione delle nuove Linee Guida.

NB. Dopo la validazione non sarà possibile apportare nessuna modifica o integrazione; pertanto, prima di validare, controllare che i dati inseriti siano corretti.

Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre il 06/03/2026**. I piani si intendono presentati nel sistema on line quando lo stato del piano risulta essere "Presentato" ovvero solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato ed aver cliccato sul tasto "Valida e invia allegati".

15. Documentazione

La documentazione da produrre è la seguente:

1. **Domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o sottoscritta con firma digitale da soggetto legittimato a impegnare la volontà del proponente correttamente registrato in piattaforma;
2. **Dichiarazione dell'impresa beneficiaria** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o sottoscritta con firma digitale da soggetto legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario correttamente registrato in piattaforma;
3. **Accordo di concertazione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità previste dal Protocollo di intesa del 27 luglio 2023 che dovrà essere caricato esclusivamente nella piattaforma on line. In caso l'accordo sia sottoscritto da un delegato nominato dalle imprese beneficiarie allegare in piattaforma anche la copia della delega redatta come da *fac simile*; nel caso di procedura di silenzio-assenso, il soggetto proponente dovrà allegare al testo dell'accordo copia della documentazione attestante la spedizione tramite Pec e allegare relative mail di Accettazione e Consegna;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. non ancora costituita **Dichiarazione costituenda ATI/ATS** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S. o da soggetto legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S. correttamente registrato in piattaforma.
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. costituita **Atto di costituzione a norma di legge**;
6. limitatamente ai piani presentati da Contratti di rete **Atto di costituzione a norma di legge**;
7. limitatamente ai piani presentati da Consorzi **Atto di costituzione a norma di legge**;
8. limitatamente ai piani presentati da Capogruppo di Gruppo Cooperativo Paritetico **Atto di costituzione a norma di legge**;
9. limitatamente ai piani presentati da Società capogruppo **dichiarazione del Legale Rappresentante della capogruppo che attesti la struttura del gruppo societario**;

10. limitatamente ai piani presentati da Impresa Unica **dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti la struttura dell'impresa.**

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

La validità e correttezza degli atti sopra richiamati concorrono a integrare le cause di inammissibilità così come disciplinate dalla presente procedura.

16. Conformità dei piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

I piani aziendali ammissibili a valere sul Conto Formativo Aziendale sono sottoposti da parte del Fondo a un esame di "conformità" di quanto previsto nel piano rispetto a quanto richiesto dalle presenti Linee Guida e dagli altri materiali riferiti al Conto formativo.

Foncoop si riserva di ridurre il contributo richiesto sulla base della valutazione tecnica di uno o più elementi del medesimo.

A seguito della fase di verifica della ammissibilità e conformità del piano formativo, qualora il Fondo dovesse operare una decurtazione del contributo richiesto e quindi il piano formativo presentato dovesse risultare approvato per un importo inferiore rispetto a quanto richiesto, la differenza sarà conservata e attribuita nuovamente al conto formativo dell'impresa.

Per le domande presentate il Fondo si impegna a comunicare al soggetto proponente l'esito dell'istruttoria **entro 15 giorni lavorativi** dal ricevimento della domanda di contributo, tramite e-mail inviata in automatico dal sistema informativo all'indirizzo mail del Legale Rappresentante inserito in fase di registrazione.

17. Procedure di ammissibilità per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Non sono considerate ammissibili, e quindi saranno escluse, le domande di contributo nei seguenti casi:

1. che non siano stati validati dal sistema *on line*;
2. che non rispettino i tempi stabiliti per la validazione;
3. che non rispettino i termini per la produzione della documentazione firmata digitalmente richiesta ai sensi del capitolo "Documentazione";
4. in caso di assenza e/o errata compilazione di tutti i documenti di cui al capitolo "Documentazione";
5. in caso di sottoscrizione di documentazione non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, sub punti 1, 2, 4 del Capitolo "Documentazione";

6. in caso di mancata o erronea sottoscrizione dell'accordo di concertazione sindacale da parte di tutti i soggetti come indicato nel Capitolo "Accordo sindacale per piani aziendali concordati".
7. in caso di mancata corrispondenza fra il legale rappresentante, o persona delegata alla rappresentanza, indicato nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, e il nominativo presente nel certificato di firma digitale utilizzata per la sottoscrizione.

Restano ferme, altresì, le ipotesi di inammissibilità richiamate nel testo delle presenti "Linee guida".

È facoltà del Fondo richiedere ai proponenti integrazioni, specifiche e/o correzioni di errori materiali riguardo la documentazione inviata.

18. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Foncoop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

Qualora durante lo svolgimento delle attività dovessero venire meno i requisiti e/o le condizioni che hanno determinato la concessione degli acconti e delle anticipazioni, questi dovranno essere restituiti entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione da parte di Foncoop; in caso contrario, si procederà all'escussione della cauzione prestata.

19. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

È fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione dal "**Manuale di Gestione**";
- in caso di avvio delle attività prima dell'approvazione del contributo di rispettare le specifiche procedure previste dal Manuale di Gestione per l'avvio sotto responsabilità;
- allegare al sistema GIFCOOP la Convenzione sottoscritta con firma digitale entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano formativo;
- iniziare le attività previste dal piano, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa trasmissione della Convenzione;
- di realizzare il piano formativo nei tempi previsti dal capitolo "Durata delle azioni per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale";
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel Manuale di gestione dei piani;

- di inviare il rendiconto finale dei piani certificato dal Revisore entro e non oltre 45 giorni dalla fine delle attività.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo; inoltre, si impegna a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al Fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Il soggetto attuatore preso atto del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Fondo si impegna nella realizzazione del piano a rispettarne i principi.

20. Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e informazioni relativi alle presenti Linee guida possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: contoformativo@foncoop.coop oppure visitando la sezione "Conto Formativo" del sito www.foncoop.coop.

21. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Foncoop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Foncoop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Foncoop.

Roma, 18 Febbraio 2025

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FONCOOP